



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"

PARMA

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 – 381911, fax. 200398

Sito web: www.conservatorio.pr.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

la scuola Liceo classico **G.ROMAGNOSI** con sede in Parma v.le Maria Luigia 1 cod.fiscale 80012460343 d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Dirigente scolastico prof.re GUIDO CAMPANINI

E

l'ente **CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"** con sede legale in Parma, in via del Conservatorio 27/a d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", cod.fisc. 80010280347 , legale rappresentante dott. ANDREA CHIESI

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del **LICEO CLASSICO ROMAGNOSI** (di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica" o "soggetto promotore"), l'ente **CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"** (d'ora in poi indicata anche come "soggetto ospitante") si impegna ad accogliere a titolo

gratuito presso alcune delle sue strutture (di seguito indicate anche come “strutture ospitanti”) alcuni studenti di tale Istituzione scolastica in alternanza scuola lavoro.

I singoli percorsi di alternanza scuola lavoro (“progetti formativi”) saranno concordati successivamente di volta in volta tra l’Istituzione scolastica e la struttura ospitante .

Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, da concordare tra Istituzione scolastica e Struttura ospitante, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture che hanno ospitato le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro ogni allievo beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore dandone comunicazione tempestiva alla struttura ospitante.

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste nel percorso formativo in base alla presente convenzione, la struttura ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico dei seguenti obblighi:

- Fornire agli studenti la formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 36 e 37 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
- Nei casi in cui si renda necessario, il soggetto promotore invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività cui lo studente in alternanza è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica come disposto dall'art. 41, comma 2, lett. a) del D.lgs. 81/08. La visita medica preventiva di cui sopra è parte della sorveglianza sanitaria ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/08, è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro del soggetto promotore.
- Con riferimento al documento "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (2013, INAIL e MIUR) si considera che "*anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono*

equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata permanenza nei laboratori, difficilmente emergano dalla valutazione dei rischi estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti” e che “difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria, essendo in questi casi prevalente il rischio infortunistico”.

- In caso di indirizzi di studio che possano comportare esposizione a fattori di rischio nei confronti dei quali è possibile sviluppare ipersensibilità, il soggetto promotore, in coerenza con quanto indicato da INAIL e MIUR, può, avvalendosi del proprio Medico Competente, attivare un sistema di sorveglianza di tipo anamnestico, basato sulle informazioni che gli stessi studenti possono riportare circa il proprio stato di salute.
- Il soggetto promotore trasmette al soggetto ospitante, precedentemente all'avvio delle attività formative, ogni utile informazione affinché questi possa accertare l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati (in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa per la Scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro adottata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Art. 6

1. Ogni struttura ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un proprio incaricato (tutor esterno), l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) fornire agli studenti beneficiari del percorso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, promuovendo il coordinamento fra le attività e sovrintendendo alle stesse;
- d) informare gli studenti beneficiari del percorso, preventivamente all'inizio dell'attività in alternanza, circa i rischi cui potrebbero essere esposti e circa le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività specifiche;
- e) garantire le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente mettendo a disposizione di ogni studente beneficiario del percorso i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ad eccezione di quelli personali e di lunga durata eventualmente necessari (ad esempio scarpe antinfortunistiche);

- f) fornire agli studenti beneficiari del percorso un adeguato addestramento qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, relativamente al loro corretto utilizzo;
- g) predisporre e programmare attività formative che comportino il minor profilo di rischio possibile compatibilmente con il proficuo svolgimento delle attività formative;
- h) far accedere gli studenti beneficiari del percorso solo alle attività per le quali essi abbiano adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro capacità, anche in relazione alla inesperienza in merito alle attività da svolgersi;
- i) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor interno) di contattare lo studente beneficiario/ gli studenti beneficiari del percorso e il tutor della struttura stessa (tutor esterno) per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- l) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario / agli studenti beneficiari del percorso;
- m) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata triennale con la possibilità di rinnovo espresso, tramite scambio di corrispondenza. E' fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di preavviso, concludendo in ogni caso le attività in itinere.

2. È riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.



Parma, 26/04/2017

Prot. 1768/10E

Soggetto promotore

Legale rappresentante

Prof. Guido Campanini



Soggetto ospitante

Legale rappresentante

Dott. Andrea Chiesi

